

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18

Del 08/07/2013.

OGGETTO: Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES". Scadenze di versamento gestione tributo e riscossione per l'anno 2013.

L'anno Duemilatredici il giorno OTTO del mese di LUGLIO alle ore 18,00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6/03/1986, n. 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 01.07.2013 prot. n. 5894 ,comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale;

N.	COGNOME	NOME	CARICA	P	A
01	SCIRA GIUSEPPE		PRESIDENTE	X	
02	PISCITELLO ROSARIA		CONSIGLIERE	X	
03	SERRUTO MATILDE		CONSIGLIERE	X	
04	BARBERA PAOLO		CONSIGLIERE	X	
05	SALERNO ROSALIA		CONSIGLIERE	X	
06	MATASSA VINCENZO		CONSIGLIERE	X	
07	SERRUTO PASQUALE		CONSIGLIERE	X	
08	GENOVESE CONCETTA		CONSIGLIERE	X	
09	PISCITELLO TINDARA		CONSIGLIERE	X	
10	LONGO STEFANO		CONSIGLIERE	X	
11	ALFIERI ANNUNZIATA		CONSIGLIERE	X	
12	DIMAGGIO ANTONIO		CONSIGLIERE	X	
13	GULIOSO PIETRO		CONSIGLIERE	X	
14	PARELLO GIUSI SANTA		CONSIGLIERE	X	
15	CASTAGNA GABRIELE		CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 15 - In carica n. 15 - Presenti n. 15 - Assenti n. 0

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 6/3/1986, n. 9, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza il Sig. Scira Giuseppe nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma dell'O.A.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori delle persone dei consiglieri: Longo - Genovese - Parello.

Sono presenti : il Sindaco Tudisca, il Vice Sindaco Patti - Ass.ri Cianciolo- Grillo- Guadagna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra:|

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, riferisce che a decorrere dal 2013 la Tariffa di Igiene Ambientale, finora applicata dagli ATO che scadono al 30.9.2013, è sostituita da una nuova tassa denominata TARES che va a beneficio dei Comuni e che comporta, così come la TIA, la copertura dei costi al 100%. Comunica che i Comuni sono tenuti a determinare per l'anno corrente il numero delle rate. L'Amministrazione ha individuato due rate che sono la prima al 2 settembre e la seconda al 13 dicembre; la prima è una rata di acconto da fatturare sulla base delle tariffe applicate dall'ATO tenendo conto dell'ultimo Piano Finanziario approvato, che è quello del 2011, mentre la seconda, a saldo, sarà determinata, a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, delle tariffe e del regolamento che disciplina la tariffa. Precisa che l'importo mensile risultante dal P.F. dell'ATO era di circa 42.000,00 oltre Iva. Ritiene che si debbano trovare delle soluzioni per abbattere i costi per i cittadini; che è necessario aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Il nostro Comune, dice, è uno di quelli più svantaggiati perché molto distante dalla discarica che ha sede nel Comune di Mazzarrà S. Andrea. I costi, oggi, vanno calcolati dalla sede del Comune a quella della discarica. Il conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica comporta il pagamento del tributo; se, invece, si conferisce il materiale differenziato, diminuiscono i costi del conferimento e il CONAI eroga il contributo. Invita i cittadini a fare la raccolta differenziata. Riferisce che nella rata di saldo è previsto anche il pagamento della quota di € 0,30 per mq. da versarsi allo Stato.

Il consigliere ALFIERI, chiesta e ottenuta alla parola, precisa che si chiede di votare l'istituzione della TARES a pochi giorni dall'insediamento senza conoscere l'incidenza che tale tassa avrà sui cittadini e sugli operatori commerciali.

Il consigliere PISCITELLO Rosaria, chiesta e ottenuta la parola, comunica di avere letto la circolare del MEF che detta disposizioni sul tributo. Il Comune oggi interviene sull'istituzione della TARES, sulla determinazione del numero delle rate e della percentuale da far pagare sulla prima rata. Precisa che in seguito si approverà il regolamento che andrà a disciplinare il tributo e a determinare le tariffe.

Il vice sindaco PATTI, chiesta e ottenuta la parola, comunica che finalmente ci si è liberati dell'ATO. Precisa che Tusa è uno dei pochi Comuni che non si è sobbarcato il terzo prestito di rotazione a favore dell'ATO mentre alcuni l'hanno assunto perché hanno autorizzato la sotto fatturazione. Riferisce che il Comune vanta un credito nei confronti dell'ATO derivante dal consuntivo 2011 di circa 80.000,00 euro, al netto del debito di circa 7.000,00 euro, che è stata chiesta la compensazione che non è stata autorizzata poiché, avendo pagato i cittadini solo circa il 40% e il 50%, rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, l'ATO vanta un credito consistente nei confronti dei cittadini di Tusa. Occorre potenziare la raccolta differenziata creando due aree ecologiche ove allocare i contenitori per il vetro, le lattine, la carta. Occorrerebbe creare impianti di compostaggio al fine di ridurre al minimo la raccolta indifferenziata. Accenna alla possibilità di eseguire la gestione del servizio dei rifiuti singolarmente o in forma associata tramite il Consorzio Valle dell'Halaesa.

Il consigliere GULIOSO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che la TARES è un tributo che è imposto dalla legge e che sostituisce la TIA; che ne è chiesto il pagamento in assenza di un Piano Finanziario. Ritiene che il Consiglio Comunale non si possa ridurre a ratificare quello che la legge

impone. E' vero, dice, che la legge prevede che il regolamento e il P.F. possono essere approvati dopo ma noi non ci sentiamo di approvare un tributo in questi termini.

Il SINDACO, ottenuta la parola, precisa che il Comune non sta istituendo il tributo e che, qualora il Consiglio Comunale non si attivi a determinare il numero di rate, la tassa sarà pagata in unica soluzione entro ottobre 2013; che è opportuno stabilire due rate anche a causa della crisi economica al fine di evitare il pagamento in un'unica soluzione. Afferma che l'atto che si sta adottando è previsto per legge e che poi sarà il Consiglio Comunale a disciplinare il tributo.

Il consigliere ALFIERI, chiesta e ottenuta la parola, dichiara "per l'intervento fatto in precedenza e per l'impossibilità oggettiva di dare un parere a questa proposta, il gruppo consiliare "Alba Alesina", vota contrario alla proposta e ci auguriamo che non sia una "mazzata" per i cittadini".

Il consigliere PISCITELLO Rosaria, chiesta e ottenuta la parola, propone di votare la proposta perché sono stabilite due rate di pagamento e anche perché, non provvedendo, potrebbero esserci delle ripercussioni a livello di trasferimenti erariali.

Non avendo alcun altro chiesto di intervenire il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di deliberazione che riporta il seguente risultato: favorevoli n. 10 - Contrari n. 5.

Il PRESIDENTE comunica che la proposta è stata approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'esito dell'eseguita votazione espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA


L'approvazione dell'allegata proposta di deliberazione predisposta dal responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile dall'oggetto: Istituzione TARES

COMUNE DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
PARERI

Ai sensi dell'Art.53 della legge 8 Giugno 1990, nr. 142 recepito dalla L.R.11 dicembre 1991, nr.48 e attestazione della copertura finanziaria:

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da _____




OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES". SCADENZE DI VERSAMENTO, GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE PER L'ANNO 2013

UFFICIO : AREA AMM.VA/CONTABILE

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Li 02/07/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA



UFFICIO DI RAGIONERIA:

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere : FAVOREVOLE .

Ai sensi dell'art.55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R.48/91 si attesta la copertura finanziaria al cod. La presente proposta non comporta verifica contabile

Li 02/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Allegato alla deliberazione di CC n. 48 del 08/07/2013

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES". SCADENZE DI VERSAMENTO, GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE PER L'ANNO 2013

Premesso che :

- Con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

- L'art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito nella Legge 6 giugno 2013 n. 64 stabilisce, al fine di venire incontro alle difficoltà applicative del tributo incontrate dai Comuni che, per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214, operano, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

- non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma;

- i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard dello 0,30 euro per metro quadrato;

- i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Dato atto che :

- Non risulta applicabile l'IVA "imposta sul valore aggiunto" sull'importo della TARES/tributo, in quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo ;

- Resta invece confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

- Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

Considerato che:

- Il nuovo tributo si articola in due componenti:

a) la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

b) la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011;

- la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, concernente tra l'altro :

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

- in riferimento al versamento del tributo, il recente intervento modificativo del Decreto "Salva Italia" Decreto Legge 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" dell' 8 aprile 2013 n. 35, al fine di consentire ai Comuni il corretto contenimento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse;

- in conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili;

Considerato che nelle more :

- dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
- dell'approvazione del piano finanziario
- della determinazione delle tariffe

che saranno adottati con separati appositi provvedimenti deliberativi, occorre procedere, con il presente provvedimento, all'istituzione nel Comune di Tusa, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.;

Che il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale;

Che con il medesimo provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche di incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, si rende necessario definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo.

Che si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l'anno 2013, in numero due rate scadenti nei mesi di :

- 1^ Rata "acconto", scadenza 02/09/2013 commisurata agli importi stabiliti, in base alla tariffa TIA1, nell'anno precedente (rispetto all'ultimo Piano Finanziario trasmesso dall'ATO ME 1 s.p.a. per l'anno 2011), nella misura del 50%;

- 2^ Rata "saldo/conguaglio", scadenza 13/12/2013 calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;

Che alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Che l'importo deve essere versato utilizzando il modello F24 presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione, oppure avvalendosi dei servizi di home-banking e remote-banking o dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) su www.agenziaentrate.it oppure mediante versamento sul c.c.p. n. 1011136627 – codice catastale L478;

Che per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES;

Vista la circolare n. 1/DF del 29.4.2013 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di TARES;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

1) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

2) di stabilire la gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, attraverso la gestione diretta da parte del Comune di Tusa;

3) di definire per l'anno 2013 il versamento in numero due rate scadenti nei mesi di :

- 1^ Rata "acconto", scadenza 02/9/2013 commisurata agli importi stabiliti, in base alla tariffa TIA1, nell'anno precedente (rispetto all'ultimo Piano Finanziario trasmesso dall'ATO ME 1 s.p.a. per l'anno 2011), nella misura del 50%;
- 2^ Rata "saldo/conguaglio", scadenza 13/12/2013 calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;

4) Di dare atto che:

- alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares ;
- il versamento della rata di acconto e della rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013, dovrà essere effettuato esclusivamente al comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Che l'importo deve essere versato utilizzando il modello F24 presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione, oppure avvalendosi dei servizi di home-banking e remote-banking o dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) su

www.agenziaentrate.it oppure tramite versamento sul c.c.p. n. 1011136627 – codice catastale L478;

5) Di fornire comunque indirizzo al Responsabile del Servizio Comunale di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;

6) di dare atto, altresì, che con appositi e separati provvedimenti deliberativi si provvederà:

- all'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi;
- all'approvazione del piano finanziario;
- alla determinazione delle tariffe;

7) Di pubblicare la delibera sul sito istituzionale dell'Ente;

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell' O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Scira

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Piscitello R.

F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e verrà pubblicata all'Albo Pretorio il 27 AGO 2013

Il, 31 LUG 2013

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- non è soggetta a controllo come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003, pubblicata nella G.U.R.S. n° 15 del 05/04/2003

Dalla Residenza Comunale, il _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata nella G.U.R.S. n. 15 del 5/04/2003;

Dalla residenza Municipale, il _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R n.44/91, giusta attestazione del messo comunale;

Dalla Residenza Municipale, il _____

Il Segretario Comunale